

(N. 511)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

Riconoscimento delle campagne di guerra ai reduci dalla prigionia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 aprile 1950, n. 390, all'articolo 5, nello stabilire valido il periodo di prigionia di guerra ai fini del computo delle campagne di guerra, non contemplò tra i beneficiari del provvedimento i militari e militarizzati catturati dagli alleati anteriormente all'8 settembre 1943.

Pertanto, mantenendo detta norma e quindi lo stato giuridico in vigore, concernente i prigionieri in mani germaniche e giapponesi, dei quali sono stati giustamente riconosciuti i gravi sacrifici sopportati specialmente nei campi di prigionia tedeschi, si ritiene che sia ingiusto negare ai prigionieri in mani alleate il riconoscimento delle umiliazioni inflitte loro dal detentore, il riconoscimento delle sofferenze morali e materiali subite per il disagio e per l'ansia relativa alla sorte ignota delle famiglie lasciate in Africa orientale, in mezzo ai pericoli, a soffrire il peso dei danni patiti, in terra d'Africa e d'Asia, sia durante il trasferimento per mare che nella permanenza in quelle terre inospitali, data la condizione di cattività. Ed inefficace in proposito fu

la Convenzione di Ginevra per il trattamento dei prigionieri.

In particolare va ricordata la situazione in Africa orientale.

Un intero esercito, in gran parte costituito di operai, artigiani, commercianti e professionisti aventi impiego in quel territorio tanto lontano dall'Italia, fu abbandonato a se stesso appena iniziate le ostilità e dovette fronteggiare una situazione insostenibile tra le incalzanti truppe britanniche e le insidiose bande degli indigeni. In balia di queste forze composte da sudafricani, africani e indiani, oltre che da belgi e francesi, rimasero le donne e i bambini nelle sparse, isolate e indifese località d'Etiopia, Somalia ed Eritrea. Durante e dopo la campagna bellica, vissero senza assistenza, senza viveri sufficienti, senza assegni, mentre dall'occupante venivano trattati senza riguardi, sfrattati dall'alloggio, privati dei mobili e trasferiti in campi di raccolta per essere infine rimpatriati per mare tra le insidie dei sotmarini e delle mine vaganti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Intanto, padri, mariti e figli, impossibilitati a sottrarsi alla cattura se non con la morte, perchè tutta l'Africa orientale italiana fu occupata, vivevano la loro odissea in India, nel Kenya, nel Sud Africa ed in Egitto.

A questi reduci dalla prigionia di sei tristi interminabili anni, il periodo più lungo dopo quello in territorio russo, ben poco è stato dato: non l'intero risarcimento dei danni di guerra, di cui ancora è in corso la liquidazione (quelli materiali, poichè i danni morali sono inestimabili e rimangono tali per tutta la vita); non a tutti il reinserimento nella vita civile; non la completa ricostruzione della carriera professionale interrotta o distrutta dalla guerra e dalla prigionia.

A tal fine sia considerato valido almeno l'ultimo periodo di prigionia di circa due anni, cioè dopo l'8 settembre 1943, come per i prigionieri in mani tedesche e giapponesi.

Inoltre, a completamento dell'articolo 5 della legge menzionata e con riferimento all'articolo 4, primo comma, della stessa legge, vada attribuita la campagna di guerra per i periodi di cattività anteriori all'8 settembre 1943 a quei prigionieri che, feriti o in-

fermi per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra, risultano titolari di pensione di guerra di settima ed ottava categoria, poichè essi, per le menomate condizioni fisiche, soffrirono più degli altri le restrizioni dei campi di concentramento.

In tal modo verrà riservato a costoro il trattamento disposto dall'articolo 8 della stessa legge 24 aprile 1950, n. 390, per i titolari delle prime sei categorie di pensione di guerra, siano essi stati prigionieri o non, e verrà esteso analogamente il trattamento disposto dall'articolo 9 della legge testè citata in favore dei combattenti ricoverati in luoghi di cura o posti in licenza di convalescenza od in aspettativa in conseguenza di ferite o malattie per causa di guerra.

Confidiamo che siano riconosciute, almeno sotto il profilo morale, le sofferenze patite, mediante l'attribuzione delle campagne di guerra — attribuzione che, stante il tempo trascorso e l'avvenuto pensionamento di quasi tutti gli interessati, non darà alcun onere all'erario, come è facilmente dimostrabile — e pertanto invitiamo i colleghi ad un favorevole accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Per i militari e militarizzati prigionieri di guerra, catturati prima dell'8 settembre 1943, il periodo di cattività è riconosciuto valido per il computo delle campagne di guerra da quella data al termine della prigionia, non oltre l'8 maggio 1945, purchè all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni.

Art. 2.

Ai militari o militarizzati di cui all'articolo precedente, titolari di pensione o assegno di guerra di settima ed ottava categoria, i periodi di prigionia anteriori all'8 settembre 1943 sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.